

Edizione di martedì 1 marzo 2016

AGEVOLAZIONI

[Criticità nella assegnazione che comporta erosione del capitale](#)

di Luca Caramaschi

BILANCIO

[Le novità del D.Lgs. 139/2015 “rivoluzionano” il bilancio d’esercizio](#)

di Sergio Pellegrino

ADEMPIMENTI

[Le aliquote per l’anno 2016 della Gestione Separata Inps](#)

di Luca Mambrin

PROFESSIONISTI

[Deontologia professionale commercialisti: in vigore il nuovo codice](#)

di Massimo Conigliaro

ENTI NON COMMERCIALI

[Gestire una palestra: scelta tra impresa e società sportiva](#)

di Guido Martinelli

BACHECA

[Gestire gli adempimenti antiriciclaggio nello studio professionale](#)

di Euroconference Centro Studi Tributaristi

AGEVOLAZIONI

Criticità nella assegnazione che comporta erosione del capitale

di **Luca Caramaschi**

A seguito dell'operazione di **assegnazione** di beni ai soci, che come è noto di norma si sostanzia in una distribuzione di riserve di utili o di capitale, potrebbe verificarsi, in ragione dello stralcio dalla contabilità del residuo valore contabile del bene assegnato, una ulteriore **riduzione**/erosione del **capitale** sociale della società assegnataria. In tale eventualità l'operazione si traduce di fatto in una riduzione volontaria del **capitale sociale**, deliberata dai soci, ed attuabile solo dopo che siano trascorsi **90 giorni dal deposito della delibera** (in tal senso si richiama il contenuto del secondo comma dell'art.2482 del codice civile).

Si discute, pertanto, in dottrina se la **riduzione** del capitale sociale mediante attribuzione di beni in **natura** e non di denaro, possa essere operazione deliberata in forza del principio maggioritario ovvero se necessiti una adesione unanime da parte dei soci. Sul punto si riscontrano orientamenti dottrinali e giurisprudenziali (per lo più assunti ante riforma societaria del 2004) secondo i quali rappresenta una legittima ed inderogabile **aspettativa** del socio vedersi attribuito il patrimonio netto solo tramite denaro, e ciò per evitare che una attribuzione in natura possa violare il principio della **par condicio** tra i soci, atteso il fatto che i beni in natura non hanno una univoca valutazione.

In questo senso si è pronunciato il **Tribunale di Rovereto con la sentenza 5 giugno 1970** nella quale si afferma che *“La clausola statutaria che, in caso di riduzione del capitale per esuberanza, ne prevede il rimborso anche mediante assegnazione di beni sociali, in quanto viola il principio della parità di trattamento dei soci, è illegittima”*.

Al contrario, spunti dottrinari e giurisprudenziali più recenti adottano una **tesi favorevole** alla legittimità della attribuzione di beni in natura a titolo di **ripartizione** del patrimonio netto. Tale operazione, per non ledere il principio di pari trattamento di tutti i soci, dovrebbe avvenire assegnando il bene in natura in **comproprietà** tra i tutti i soci destinatari, oppure anche eseguendo **assegnazioni** non proporzionali, purché accettate da tutti i soci. Resta fermo il fatto che in ognuna delle tesi che sostiene questo esito si conclude affermando che la ripartizione non proporzionale comporta una sostanziale **modifica delle percentuali di partecipazione al capitale** sociale, e questo fatto, dal punto di vista **fiscale**, è certamente molto complesso da gestire, attese le conseguenze di una cessione occulta di quote ai fini della mancata tassazione del capital gain.

La conclusione più convincente risulta quindi essere quella secondo cui rientra tra le scelte legittime dei soci l'inserimento, deliberato anche a mera maggioranza, di una **clausola nello statuto** che affermi in modo esplicito la possibilità di **assegnare** ai soci parti del patrimonio

netto tramite attribuzioni in natura. Una volta inserita questa clausola, la effettiva delibera di **riduzione** con assegnazione di beni potrà essere assunta a maggioranza così come affermato nella **massima 9/2009 del Notariato di Firenze**, secondo cui tale clausola potrebbe essere inserita anche successivamente alla costituzione della società: *“...si ritiene possa sostenersi che manente societate la clausola di riduzione del capitale mediante assegnazione di beni in natura possa essere inserita nello statuto **a maggioranza.**”*

Ciò, ovviamente, non vale a concludere che in tal modo la maggioranza possa agire come crede deliberando **assegnazioni** di beni ai soci lesive del diritto di pari trattamento dei medesimi, come ancora viene affermato nella citata massima: *“La clausola gioca la funzione di non dover più deliberare in ordine all’ammissibilità della tecnica di liquidazione, costringe i soci ad accettare l’**assegnazione** di beni anziché di denaro (o con la liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti) ma non esclude nelle singole situazioni la **lesione della parità di trattamento**. Sicché la riduzione, deliberata a maggioranza, dovrà essere attuata, nel **rispetto dei principi fondamentali di correttezza e buona fede**, garantendo la sostanziale parità di trattamento dei soci. Ciò potrà realizzarsi attraverso la creazione di panieri omogenei da assegnare ai soci: ad es. merci omogenee presenti in magazzino, identiche villette a schiera di un complesso immobiliare; azioni della società; assegnazione in comproprietà dell’unico bene – o di tutti i beni in natura – in proporzione alle quote di capitale detenute, ecc.. Qualora la parità non sia attuabile, l’operazione potrà ugualmente realizzarsi, ma in tal caso esclusivamente attraverso una delibera assunta con il **consenso di tutti i soci**”.*

Pertanto, in assenza di esplicita previsione nello statuto che autorizzi la **riduzione del capitale** tramite **assegnazione** di beni in natura (in presenza della quale la delibera viene assunta con voto maggioritario dei soci), si sostiene che la delibera di **riduzione** debba essere assunta con decisione che registri l’**unanimità dei consensi** (si veda in tal senso la massima 9/2009 del Consiglio Notarile di Firenze in precedenza richiamata).

BILANCIO

Le novità del D.Lgs. 139/2015 “rivoluzionano” il bilancio d’esercizio

di **Sergio Pellegrino**

Le modifiche che il **D.Lgs. 139/2015** apporta alla **disciplina del bilancio d’esercizio** contenuta nel nostro codice civile sono **numerose e rilevanti**.

Il decreto dà attuazione alla **direttiva comunitaria 2013/34/UE** che ha abrogato la quarta e la settima direttiva sul diritto societario e modificato la direttiva 2006/43/UE in materia di revisione legale.

L’entrata in vigore delle modifiche è fissata al **1° gennaio 2016**, ma la portata delle novità è tale da imporre ad imprese e consulenti di **attrezzarsi da subito per gestirle in modo appropriato**.

Volendo evidenziare a livello “macro” i **principali cambiamenti**, va sottolineato innanzitutto l’intervento che riguarda i **postulati generali** che sottendono la redazione del bilancio.

Viene inserito un **nuovo comma 4 nell’articolo 2423** del codice civile che contempla l’applicazione del **principio di rilevanza** nella rilevazione, valutazione, presentazione e informativa degli accadimenti in bilancio.

Con l’introduzione del criterio della **prevalenza della sostanza sulla forma** nel **comma 1-bis dell’articolo 2423 bis**, viene invece superata l’infelice formulazione della riforma del diritto societario del 2004 che faceva riferimento alla circostanza che la valutazione delle voci dovesse essere fatta *“tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo del passivo considerato”*.

Il legislatore ha poi previsto **interventi importanti sugli schemi di bilancio**, con la **soppressione di alcune voci**: qui, ad esempio, abbiamo un cambiamento “radicale” quale l’**eliminazione della parte straordinaria del conto economico**, i cui effetti non saranno evidentemente trascurabili neppure da un punto di vista tributario, pensando ai criteri di determinazione del **valore della produzione netta ai fini Irap**.

Vi sono poi dei cambiamenti che interessano i **criteri di valutazione** di alcune voci: si pone, ad esempio, per molte imprese un problema di non poco conto in relazione ai **costi di ricerca e avviamento**, che diventano **non più capitalizzabili**.

Si modificano anche i criteri per la **rilevazione e la rappresentazione delle azioni proprie**, il cui acquisto comporta una **riduzione del patrimonio netto** di uguale importo, con l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo.

Altra novità di grande impatto è l'introduzione dell'**obbligo del rendiconto finanziario** per tutte le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria: **diventa parte integrante del bilancio**, a fianco di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Sono poi da segnalare anche una serie di modifiche rispetto al contenuto della **relazione sulla gestione** e della **nota integrativa**, così come l'introduzione del **bilancio per le micro imprese**, un'altra forma di bilancio che si affianca al bilancio in forma ordinaria ed a quello in forma abbreviata.

Le novità, si è detto, entrano in vigore a far data dal **1° gennaio 2016** e quindi interesseranno in modo "massiccio" i **bilanci che andremo a redigere il prossimo anno**.

Dobbiamo però "**preoccuparcene**" da subito per una serie di **ragioni**.

Al di là della necessità di adeguare il **sistema di rilevazioni contabili** alle nuove regole, al di là del fatto che comunque il bilancio 2016 dovrà contenere come **dati comparativi** quelli dell'esercizio 2015, e quindi bisognerà comunque fare una "riclassificazione", si pongono dei **problemi sostanziali**: ad esempio in relazione a quelle poste, come le **spese di ricerca e pubblicità**, che non potendo più essere capitalizzate dovranno "uscire" dall'attivo di bilancio, con un potenziale significativo impatto tutto ancora da inquadrare. O ancora la necessità di predisporre il **rendiconto finanziario** con l'indicazione delle disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio. Ci sono poi le **implicazioni di natura fiscale** da non sottovalutare, anche qui con moltissime incertezze che dovranno essere risolte, si spera, in tempi sufficientemente rapidi.

Evidentemente l'**OIC** è chiamata ad una **imponente operazione di rivisitazione** di alcuni dei **principi contabili recentemente modificati**: è lo stesso **legislatore** a ricordarcelo, disponendo nel terzo comma dell'articolo 12 del D.Lgs. 139/2015 che l'organismo contabile aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle modifiche introdotte dal decreto al codice civile e al D.Lgs. 127/1991.

Qui va detto che probabilmente sarebbe stata auspicabile una **maggiore tempestività**, risalendo l'intervento legislativo ad agosto dello scorso anno, ma soprattutto essendo la direttiva comunitaria che lo origina del 2013.

ADEMPIMENTI

Le aliquote per l'anno 2016 della Gestione Separata Inps

di Luca Mambrin

Nella recente **circolare n. 13/2016** l'INPS ha reso noto le aliquote contributive da applicare per **l'anno 2016** agli iscritti alla Gestione Separata Inps; in particolare viene precisato che:

- l'art. 2, co. 57, della Legge n. 92/2012 ha disposto che, **per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per **l'anno 2016 al 31%**. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2016, è stabilita al 24%**;
- l'art. 1 comma 744 della Legge di Stabilità 2014 aveva previsto già per l'anno 2014 una **differenziazione del trattamento previdenziale** per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata bloccando l'incremento dell'aliquota previsto dalla Legge 92/2012 e fissandolo al **27,72% solo per i soggetti titolari di partita Iva**. Per i soggetti non titolari di partita Iva ed iscritti solo alla Gestione separata (quali ad esempio i **collaboratori coordinati e continuativi**, come i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**, **lavoratori autonomi occasionali** che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i **venditori porta a porta** se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 6.410,26...) viene invece confermato l'aumento dell'aliquota già previsto dalla Legge 92/2012, che per l'anno 2014 era stato fissato al 28,72%;
- un emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione in legge del Decreto "Milleproroghe", D.L. 192/2014, aveva previsto che anche per il 2015 la misura dell'aliquota dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata INPS venisse **"bloccata" al 27% (+ 0,72%)** per i lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale titolari di partita IVA;
- l'art. 1 comma 203 della Legge n. 208/2015 **ha confermato** per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale a fini Iva iscritti alla Gestione separata Inps e non che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, **l'aliquota contributiva "bloccata" al 27% anche per l'anno 2016**;
- è confermata **l'ulteriore aliquota contributiva**, istituita dall'art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. **Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72%** (vedi messaggio n. 27090/2007).

Pertanto, le **aliquote** dovute per la contribuzione alla Gestione Separata **per l'anno 2016**, sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti	Aliquota 2016
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Collaboratori e figure assimilate	Aliquota 2016
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	31,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento **del massimale di reddito che per l'anno 2016 è stato fissato ad euro 100.324**, mentre il reddito minimale per l'accredito contributivo ammonta ad euro 15.548.

La **circolare n. 13/2016** dell'Inps ricorda infine che come disposto dall'art 51 del Tuir le somme corrisposte entro il **12 del mese di gennaio** si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi a favore dei collaboratori di cui all'art. 50 comma 1 lett. c-bis, i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno d'imposta 2015 (23,50% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 30,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria).

PROFESSIONISTI

Deontologia professionale commercialisti: in vigore il nuovo codice

di **Massimo Conigliaro**

Da oggi, **1° marzo 2016**, entra in vigore il **nuovo codice deontologico** approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dopo un periodo di pubblica consultazione.

Il testo aggiorna il precedente del 2008 e la revisione complessiva dei contenuti è stata elaborata dalla **Commissione Nazionale Deontologia**, coordinata dal Consigliere Nazionale **Giorgio Luchetta**.

È opportuno ricordare che il rispetto del codice deontologico costituisce un espresso obbligo di legge, previsto dagli art. 49 e 50 dell'ordinamento professionale (D.Lgs. 139/2005), e la sua inosservanza è sanzionata ai fini disciplinari.

Il codice impone a tutti gli iscritti doveri di dignità, probità, decoro, al fine della tutela dell'interesse pubblico nell'esercizio della professione. Inoltre – circostanza che forse non tutti conoscono – il professionista può essere sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.

Le nuove regole, tengono conto inoltre del vigente codice etico dell'IFAC – International Federation of Accountants e degli orientamenti in materia di deontologia espressi dalla FEE – Fédération des Experts Comptables Européens.

Le principali novità del nuovo Codice deontologico riguardano:

- l'applicabilità anche alle **società professionali** (artt. 1 e 3) oltre che agli iscritti all'elenco speciale ed ai tirocinanti;
- l'obbligo di comunicazione al cliente degli estremi della **polizza assicurativa** per i rischi professionali ed i relativi massimali (art. 14);
- i rapporti tra colleghi, con la precisazione di alcuni **comportamenti** nelle circostanze più delicate. Viene altresì precisato che la mera indicazione del nome di un collega ad un cliente non può essere considerata prestazione professionale (art. 15);
- la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo **recesso**, un **indennizzo a favore**

- del professionista** (art. 20);
- la condotta che deve tenere il professionista in caso di **rinuncia all'incarico professionale** laddove il cliente **non paghi le prestazioni** ovvero si renda irreperibile; viene ribadito in ogni caso il **dovere di restituire la documentazione contabile** ed amministrativa eventualmente detenuta e ciò a prescindere dal saldo delle somme dovute (art. 23);
 - la **misura del compenso** – che non deve essere sproporzionata rispetto all'attività da svolgere, ma può prevedere una parte fissa ed una variabile (a successo) – deve essere concordata **per iscritto** all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 25);
 - nell'ambito dell'assunzione di incarichi istituzionali vengono introdotti obblighi informativi diretti a rafforzare la **trasparenza** della loro attribuzione e viene espressamente fatto divieto di utilizzare alcun incarico istituzionale per fini pubblicitari o per sollecitare l'affidamento di incarichi professionali (art. 28);
 - un **dovere di collaborazione** con gli organismi di categoria, anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali (art. 29)
 - misure di contrasto del fenomeno di **esercizio abusivo della professione** (art. 42) con obbligo di denuncia nel caso in cui un iscritto ne abbia notizia;
 - nell'ambito delle norme sulla **pubblicità**, sono state introdotte specifiche disposizioni in merito all'utilizzo del titolo accademico di professore; è stato altresì specificato il divieto di inserire riferimenti commerciali o pubblicitari nei siti web degli iscritti (art. 44).

Per il resto il nuovo codice ribadisce tutti i principi già noti che è doveroso applicare quotidianamente e, soprattutto, trasmettere ai più giovani affinché la deontologia assurga a valore condiviso e diventi il vero **segno distintivo della professione**.

ENTI NON COMMERCIALI

Gestire una palestra: scelta tra impresa e società sportiva

di **Guido Martinelli**

Un piccolo **gruppo di maestri di tennis** venne da me perché avevano trovato in **affitto un circolo tennis privato** e volevano prenderlo in gestione per poterci lavorare organizzando all'interno corsi e lezioni private di tennis. Mi chiesero cosa costituire per poter fare questa operazioni. Sugerii loro **una cooperativa di produzione e lavoro** visto che avrebbero operato tutti all'interno a tempo pieno e che quella sarebbe stata, per ognuno di loro, la loro attività principale. Non li rividi più e dopo qualche settimana, incontrato casualmente, uno di loro mi riferì che erano stati da un altro consulente che aveva "sconsigliato" la scelta della cooperativa e li aveva convinti ad **optare per una società a responsabilità limita sportiva dilettantistica senza scopo di lucro** che avevano, con loro grande soddisfazione, immediatamente costituito.

Mi spiegò che, tanto, **tutti gli utili li avrebbero divisi come compenso sportivo**. Questi non avrebbero, anche nella migliore delle loro ipotesi di gestione, superato, per ognuno di loro, di oltre il 20% i compensi previsti dai contratti collettivi di lavoro sullo sport, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97 e, pertanto, **non avrebbero rischiato l'accusa di lucro indiretto**, e, contrariamente a quanto sarebbe accaduto nella cooperativa, **detti compensi non sarebbero rientrati nella base imponibile ai fini dell'Irap** (art. 90 legge 289/02).

Gli chiesi come sarebbero stati inquadrati le **altre persone che lavoravano nell'impianto** (custodia, pulizie, bar, ecc.). Mi disse che anche da questo punto la soluzione della sportiva era molto più conveniente di quella che avevo proposto io. Infatti il decreto legislativo 81/15, entrato in vigore il primo gennaio di quest'anno, ha previsto che il limite dei compensi che possono essere riconosciuti per le **prestazioni accessorie** è pari ad euro 7.000 salvo che: "*nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro ...*". Si poneva il problema di quale fosse l'ampiezza del concetto di imprenditore introdotto dalla norma al fine di valutare se, nell'ambito dello sport, il limite delle prestazioni accessorie si ponesse a settemila o a duemila euro annui. Anche qui, **ponendo un ulteriore discriminare a sfavore di chi gestisce i centri in forma imprenditoriale**, il messaggio Inps 02.02.2016 n. 8628 ha chiarito che: "*è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con partita Iva e/o codice fiscale numerico non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette. A titolo non esaustivo si indicano i seguenti soggetti: ... Associazioni e società sportive dilettantistiche*".

Pertanto, **se avessimo fatto la cooperativa ci saremmo dovuti limitare a duemila euro l'anno**, risolvendo così solo parzialmente il problema, **mentre il limite per i sodalizi riconosciuti ai fini sportivi dal Coni sarà comunque sempre, per le prestazioni accessorie di euro settemila**.

Provai ad insistere: ma non avete paura dell'**ispettorato del lavoro**? I compensi sportivi, privi di aggravio previdenziale e assicurativo, sono riservati ai dilettanti, voi non lo siete?

Mi risposero: probabilmente non hai letto **la circolare del febbraio 2014 del Ministero del lavoro che chiarisce che i compensi sportivi costituiscono un'area di prestazione lavorativa nell'ambito della quale ad oggi non viene previsto aggravio previdenziale e assicurativo**. Inoltre, con l'interpello n. 6/2016 del 27 gennaio 2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha preso posizione sull'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 81/2015.

Pertanto, per i compensi sportivi che non ricadano in una prestazione di lavoro subordinato (e i miei amici maestri si consideravano tutti "pari grado"), **non troveranno applicazione le norme di lavoro subordinato previste per le prestazioni etero organizzate quanto a tempi e luoghi di lavoro, presunzione che, invece, ci sarebbe stata se avessero costituito la cooperativa di produzione e lavoro** da me suggerita. A sostegno di tale ipotesi, oltre ai documenti di prassi amministrativa già ricordati e la sentenza della Corte d'Appello di Firenze citata dal Ministero nell'interpello in esame, si possono aggiungere le decisioni della Corte d'Appello di Milano Sez. lav. n. 1172/2014 e la successiva decisione del Tribunale dello stesso foro (Trib. Milano sez. lavoro 30.11.2015 – *"Nel caso in esame, infatti, la norma concerne i compensi sportivi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che il vigente ordinamento assoggetta ad un regime agevolato derivante dalla tradizionale distinzione tra attività sportiva professionistica, nella quale è riconosciuta una prestazione di lavoro, e attività sportiva dilettantistica"*) e quella analoga del Trib. di Modena, sent. 2276 del 09.12.2015.

E, hanno proseguito, **senza dimenticare la riduzione delle accise sul gas metano e il risparmio Iva facendo risultare l'attività riservata ai tesserati dell'ente di promozione sportiva affiliata**.

Pertanto, conclusero, grazie al consiglio del tuo collega, risparmiamo un sacco di soldi di imposte e i nostri guadagni ne godono.

Risposi che, nonostante l'evidenza dei fatti, ritenevo di non aver sbagliato nel dare loro il mio consiglio originale.

BACHECA

Gestire gli adempimenti antiriciclaggio nello studio professionale di Euroconference Centro Studi Tributari

Il D.Lgs. 231/2007 pone in capo ai professionisti gli obblighi di un'adeguata verifica della clientela, ma l'assenza di procedure operative ben delineate rende estremamente difficoltoso l'adempimento. Il [presente corso](#) mira a fornire alcune guidelines per garantire un approccio uniforme al problema da parte dei professionisti obbligati. Ciò sempre senza dimenticare che l'obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va tarato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata.

PROGRAMMA

Normativa antiriciclaggio: le direttive europee, il D. Lgs. 231/2007 e le disposizioni di attuazione

Obblighi di adeguata verifica

Obblighi di registrazione

Comunicazione delle infrazioni alle limitazioni alla circolazione del contante

Segnalazione delle operazioni sospette

Sistema sanzionatorio

SEDI E DATE

BOLOGNA – Hotel NH De La Gare

23/03/2016 ore 14.00 – 17.30

FIRENZE – Hotel Albani

06/04/2016 ore 09.30 – 13.00

MILANO – Hotel Michelangelo

12/04/2016 ore 09.30 – 13.00

PADOVA – Hotel NH Mantegna

05/04/2016 ore 14.00 – 17.30

CORPO DOCENTE

Salvatore Tedesco – Dottore Commercialista